



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione pubblica

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la L.R. 29/10/1985 n. 41;

VISTA la L.R. 09/05/1986 n.21;

VISTA la L.R. 15/06/1988 n.11;

VISTA la L.R. 15/05/1991 n.19 ed il DPRS 30/01/1993;

VISTI i DD.P.Reg. Sic. nn. 11/95, 74/95, 34/97, 38/97, 26/99, e 10/2001;

VISTO il C.C.R.L. 2002-2005 personale con qualifica dirigenziale Bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

VISTA la L.R. 15.05.2000, n.10;

VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 30.12.2004 n. 311 ed in particolare l'art.1 – comma 136;

VISTO il D.D.G. n.3587 del 24/04/2007, con il quale è stato disposto il transito nell'Amministrazione Regionale dei dipendenti delle ex AA.AA.P.I.T. sulla scorta, della trasmissione da parte del medesimo Ente, degli elenchi e delle certificazioni del personale di ruolo in servizio ed indicate le relative posizioni giuridico-economiche possedute alla data del 31 luglio 2005”;

RILEVATO, altresì, che il citato D.D.G. n.3587/2007 prevede, tra l'altro, che “le posizioni economiche del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale devono essere adeguate alle previsioni del C.C.R.L. vigente, fatta salva ogni verifica anche alla luce del parere n. 1322 del 25/01/2007 dell'Ufficio Legislativo e Legale” secondo il quale è possibile per l'Amministrazione regionale verificare la legittimità degli inquadramenti del personale proveniente dalle sopresse AA.AA.P.T. ed, eventualmente, rettificarli;

VISTO il D.D.G. n. 302340 del 31/03/2009 con il quale il Dott. Cavallaro Angelo, nato a Livorno il 12/10/1951, è stato assegnato con decorrenza 1/04/2009 all'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo;

VISTA la nota del Servizio 19 del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n.135353 del 28/10/2014, con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 10/91, per la rettifica della posizione giuridica-economica del dipendente operata con la Deliberazione del Comitato Esecutivo n.166 del 10/12/1998, con la Deliberazione n.942 del 24/11/1999, con la delibera 116 del 19/09/1997e con la Determinazione del Direttore n.547 del 16/07/2002;

RILEVATO che la succitata nota n. 135353/2014 è stata riscontrata con lettera del 1° Dicembre 2014 dallo Studio Legale Mazza per conto del Dott. Cavallaro, che ha invitato l'Amministrazione Regionale a non procedere alla rettifica della posizione stipendiale ed al conseguente recupero in considerazione dell'intervallo di tempo trascorso, ritenendo consolidata la posizione giuridica ed economica del proprio assistito;

VISTA la nota del Servizio 19 del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 158189 dell'11/12/2014, con la quale è stato comunicato allo Studio Legale Mazza che non si può tenere conto delle osservazioni formulate con la citata lettera dell'1/12/2014 ed in conseguenza si conferma quanto già comunicato con la citata nota prot.n.135353 del 28/10/2014;

VISTA la delibera del Comitato Esecutivo dell'A.A.P.I.T. di Catania n.166 del 10/12/1998 con la quale il Dott. Cavallaro Angelo è stato inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 27/12/1994, con allegata scheda riguardante la rideterminazione retributiva all'1/06/1997 relativa all'applicazione degli artt.2 e 3 del D.P.Reg.Sic. n.38 del 2/10/1997, ma priva del prospetto nel quale è riportata la riliquidazione del trattamento retributivo dall'1/07/1990 al 31/12/1993 e dell'inquadramento economico spettante nella nuova posizione stipendiale nella qualifica di Dirigente Superiore attribuita alla data del 27/12/1994;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.A.P.I.T. di Catania n.942 del 24/11/1999 con la quale è stato applicato il D.P.Reg.Sic. n.26/99, con allegata scheda riguardante la rideterminazione retributiva all'1/07/1999 relativa all'applicazione degli artt.1,2 e 4 del D.P.Reg.Sic. n.26 dell'11/11/1999;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'A.A.P.I.T. di Catania n.547 del 16/07/2002 con la quale è stata accolta l'istanza per l'estensione del giudicato relativo alla Sentenza del T.A.R. Sicilia n.1212/2000 del 30/05/2000, concernente la rideterminazione degli aumenti periodici di cui alla lettera A) della tabella "O" della L.R. n.41/85 e dell'art.5 della L.R. n.19/91 ed art.8 del D.P.Reg.Sic. 30/01/1993, in difformità all'art.24 della Legge n.144 del 1999, la quale espressamente statuisce che per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Leg.vo n.29/93, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego;

VISTA la deliberazione dell'A.A.P.I.T. di Catania n.559 del 17/07/2002 con la quale è stata rideterminata la posizione stipendiale a far data dal mese di luglio 1988 e a rivalutare tale posizione con l'applicazione dei successivi C.C.R.L. e precisamente DD.PP.Reg.Sic.11/95, 34/97, 38/97,26/99 e 10/2001;

VISTA la deliberazione dell'A.A.P.I.T. di Catania n.631 del 27/12/2007 con la quale il dipendente è stato collocato nella 2^a fascia Dirigenziale tenendo conto della posizione economica erroneamente determinata con le superiori delibere, pertanto, occorre rideterminare l'esatta Retribuzione Individuale di Anzianità (art.35 del C.C.R.L.) e la effettiva anzianità utile per l'attribuzione della perequazione della R.I.A. (art.37 del C.C.R.L.) spettanti a rettifica di quella attribuita con la citata delibera n.631/2007;

RITENUTO pertanto che per effetto della invalidità derivata dai provvedimenti amministrativi sopra richiamati si è realizzato automaticamente un effetto caducante delle disposizioni riguardanti la posizione giuridica-economica del dipendente Dott. Cavallaro Angelo appresso specificati:

- effetti prodotti (Maturato Economico Individuale attribuito in £. 1.189.712 pari ad € 614,43 e l'Assegno personale aggiuntivo attribuito il £.330.310 pari ad € 170,59) dalla determinazione del trattamento retributivo a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo dell'A.A.P.I.T. di Catania n.166 del 10/12/1998 (prospetto non allegato), e nel contempo provvedere alla rideterminazione del trattamento retributivo ex art.54 comma 3° della L.R. n.41/85;
- rideterminazione retributiva all'1/07/1999 relativa all'applicazione degli artt.1, 2 e 4 del D.P.Reg.Sic. n.26 dell'11/11/1999 di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.A.P.I.T. di Catania n.942/99;
- rideterminazione degli aumenti periodici di cui alla lettera A) della tabella "O" della L.R. n.41/1985 e dell'art.5, ai sensi del 4° e 6° comma della L.R. n.19/91 ed all'art.8 del D.P.Reg.Sic. di cui alla Determinazione del Direttore dell'A.A.P.I.T. di Catania n.547 del 16/07/2002;
- rideterminazione operata con la delibera dell'A.A.P.I.T. di Catania n.559 del 17/07/2002, ai

- sensi dei DD.PP.REg.Sic.11/95, 34/97, 38/97,26/99 e 10/2001;
- inquadramento nella 2^a fascia dirigenziale operato con la delibera dell'A.A.P.I.T. di Catania n.631 del 27/12/2007, ai sensi degli artt. nn.35, 36 e 37 del C.C.R.L. Area della Dirigenza della Regione Siciliana;

CONSIDERATO inoltre che:

a) il vizio di legittimità si appalesa:

- per la determinazione del trattamento retributivo a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente superiore di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo dell'A.A.P.I.T. di Catania n.166/98, nella errata applicazione dell'art.54 - comma 3 della L.R. n.41/85, che prevede: "..... è attribuita, limitatamente alla nuova qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva dalla data di passaggio o di nomina, una posizione retributiva per classe di stipendio e/o scatto di importo pari al maturato economico posseduto o spettante alla data del conseguimento della nuova qualifica, maggiorato di un importo pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento economico iniziale nella nuova qualifica e quello della qualifica di provenienza";
- per la rideterminazione retributiva all'1/07/1999 relativa all'applicazione degli artt. 1,2 e 4 del D.P.R.S.n.26 dell'11/11/1999 di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.A.P.I.T. di Catania n.942/99, nell'erronea applicazione delle disposizioni contenute nell'art.2 del citato D.P.R.S.n.26/99 che prevede le decorrenze e le modalità degli incrementi contrattuali, da considerare a regime come da specificato nella X allegata al contratto;
- per la rideterminazione degli aumenti periodici di cui alla lettera A) della tabella "O" della L.R. n.41/85 e dell'art.5 della L.R. n.19/91 ed art.8 del D.P.Reg.Sic. 30/01/1993 di cui alla determinazione del Direttore dell'A.A.P.I.T. di Catania n.547 del 16/07/2002;
- per la determinazione della posizione economica in applicazione dei DD.PP.REg.Sic.nn.11/95, 34/97, 38/97, 26/99 e 10/2001 di cui alla deliberazione dell'A.A.P.I.T. di Catania n.559 del 17/07/2002 ed in applicazione degli artt.nn 35 e 37 del C.C.R.L. Area della Dirigenza di cui alla delibera dell'A.A.P.I.T. di Catania n.631 del 27/12/2007;

b) che la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse risiedono nel rispetto del principio di parità del trattamento giuridico-economico fra i dipendenti transitati nel ruolo regionale dalle sopresse AA.AA.P.I.T., e quelli già in servizio presso l'Amministrazione regionale;

c) il termine per l'esercizio del potere di autotutela, per le motivazioni già espresse, si ritiene essere ragionevole in considerazione della situazione di illegittimità permanente da rimuovere, onde evitare maggiori esborsi per un'attività illegittima che si riverbera esclusivamente in danno dell'erario regionale alla data del transito;

d) che riguardo alla valutazione degli interessi dei destinatari (dipendenti) essi soccombono comunque contro la necessità di contenimento dei costi per la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistono i presupposti per dichiarare inapplicabili le disposizioni degli atti sopra indicati e quelli conseguenti;

RITENUTO, altresì, di dovere procedere, nei confronti del Dott. Cavallaro Angelo, nato a Livorno il 12/10/1951, in conformità alla sopra richiamata normativa ad:

- attribuire la posizione giuridica ed economica dal 27/12/1994 scaturente dall'inquadramento nella qualifica di Dirigente Superiore, in sostituzione di quella già attribuita con la delibera dell'A.A.P.I.T. di Catania n.166/1998;
- applicare i DD.P.Reg.Sic. nn.38/97 e 26/99;
- rideterminare a decorrere dall'1/10/2001, ai sensi degli artt.nn.35, 36 e 37 del C.C.R.L. Area della Dirigenza della Regione Siciliana, la retribuzione annua lorda spettante;
- applicare il C.C.R.L. 2002/2005 personale con qualifica dirigenziale - bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
- conformandole e determinandole secondo le risultanze di cui alle schede allegate "A", "B", "C", "D", "E" e "F" che fanno parte integrante del presente provvedimento.

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono dichiarate nulle e inapplicabili le disposizioni degli atti riguardanti la posizione

giuridica-economica del dipendente Dott. Cavallaro Angelo nato a Livorno il 12/10/1951, qui sotto specificati:

- effetti prodotti (Maturato Economico Individuale attribuito in £. 1.189.712 pari ad € 614,43 e l'Assegno personale aggiuntivo attribuito il £.330.310 pari ad € 170,59) dalla determinazione del trattamento retributivo a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo dell'A.A.P.I.T. di Catania n.166 del 10/12/1998 (prospetto non allegato), e nel contempo provvedere alla rideterminazione del trattamento retributivo ex art.54 comma 3° della L.R. n.41/85;
- determinazione retributiva all'1/07/1999 relativa all'applicazione degli artt.1, 2 e 4 del D.P.Reg.Sic. n.26 dell'11/11/1999 di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.A.P.I.T. di Catania n.942/99;
- determinazione degli aumenti periodici di cui alla lettera A) della tabella "O" della L.R. n.41/1985 e dell'art.5, ai sensi del 4° e 6° comma della L.R. n.19/91 ed all'art.8 del D.P.Reg.Sic. di cui alla Determinazione del Direttore dell'A.A.P.I.T. di Catania n.547 del 16/07/2002;
- determinazione della posizione economica in applicazione dei DD.PP.Reg.Sic.nn.11/95, 34/97, 38/97,26/99 e 10/2001 di cui alla deliberazione n.559 del 17/07/2002 ed in applicazione degli artt.nn 35 e 37 del C.C.R.L. Area della Dirigenza di cui alla delibera dell'A.A.P.I.T. di Catania n.631 del 27/12/2007.

ART.2) La posizione giuridica ed economica da attribuire a seguito del passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore in applicazione della L.R. n.41/85 art.53 comma 3°, dei D.D.P.Reg.Sic. nn.11/95, 38/97, 26/999, 10/2001, artt.nn. 35, 36 e 37 del C.C.R.L. Area Dirigenza della Regione Siciliana e del C.C.R.L. 2002/2005 personale con qualifica dirigenziale – Bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, è determinata secondo le attribuzioni di cui alle schede allegate "A", "B", "C", "D", "E" ed "F" che formano parte integrante del presente provvedimento.

ART.3) Con successivo provvedimento, verranno quantificate le somme indebitamente corrisposte e indicate le modalità di recupero delle stesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Palermo, li 03 FEB. 2015



DIRIGENTE GENERALE
(Giannamanco)

VISTO

Si attesta che il Dott. Cavallaro Angelo
è amministrato dal Servizio 19 Funzione Pubblica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giulia Feo)

Il Funzionario Direttivo
(Salvatore D'Alessandro)